



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI"

Sede Principale: Scuola secondaria 1° grado "G. Galilei" – Scorzè

Succursale: Scuola Infanzia "RODARI" – Scorzè

Succursale: Scuola Primaria "MARCONI" – Scorzè

Succursale: Scuola Primaria "NIEVO" – Rio San Martino, Scorzè

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI AI SENSI DEL D.LGS. 151/2001

Rev. 1	Febbraio 2003	
Rev. 2	Aggiornamento	Febbraio 2011
Rev. 3	Aggiornamento	Novembre 2012

in collaborazione

LISASERVIZI
Sicurezza Ambiente Acustica

STESURA

Nome	in qualità di	Firma
Dott. Manuela Sartorato	Datore di Lavoro	

HANNO COLLABORATO

Nome	in qualità di	Firma
Dott. Emanuele Livieri	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Dott.ssa Annalisa Visentin	Medico Competente	

CONSULTATO

Nome	in qualità di	Firma
<u>Da individuare</u>	Rappresentante dei lavoratori	

PRESA VISIONE

Nome	in qualità di	Firma
prof. D. BORTOLATO	Referenti di plesso incaricati della sicurezza.	
prof. VIAN MARIATERSA	Referenti di plesso incaricati della sicurezza.	
prof.ssa SANDRA MILAN	Referenti di plesso incaricati della sicurezza.	
prof.ssa PATRIZIA BENZON	Referenti di plesso incaricati della sicurezza.	

INDICE

1. DATI ANAGRAFICI	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO	6
2.1. Coinvolgimento delle lavoratrici	6
3. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI	7
4. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
4.1. Categorie di rischio valutate.....	8
4.1.1. Agenti fisici:.....	8
4.1.2. Agenti biologici.....	8
4.1.3. Agenti chimici.....	8
4.1.4. Agenti e condizioni di lavoro di cui all'allegato B del D. Lgs 151/01.....	9
4.1.5. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell'allegato A del D. Lgs 151/01	10
4.1.6. Lavoro Notturno	10
5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	12
6. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	13
6.1. Valutazione del rischio: Colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti improvvisi, posture incongrue, lavoro su scale, microclima sfavorevole.....	14
6.1.1. Sorgenti del rischio	14
6.1.2. Interessamento al rischio per il personale.....	15
6.2. Valutazione del rischio connesso a radiazioni non ionizzanti.....	17
6.2.1. Sorgenti del rischio	17
6.2.2. Interessamento al rischio per il personale.....	17
6.3. Valutazione del rischio da esposizione a rumore.....	18
6.3.1. Interessamento al rischio per il personale.....	18
6.4. Valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi	19
6.4.1. Sorgenti del rischio	19
6.4.2. Interessamento per il personale.....	20
6.5. Rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici	21
6.5.1. Sorgenti del rischio.....	21
6.5.2. Interessamento al rischio per il personale.....	22
6.6. Rischio connesso all'esposizione ad agenti chimici.....	24
6.6.1. Sorgenti del rischio	24
6.6.2. Interessamento al rischio per il personale.....	24
6.7. Valutazione del rischio legato all'uso di attrezzature munite di videoterminali..	26
6.7.1. Sorgenti del rischio	26
6.7.2. Interessamento al rischio per il personale.....	27
6.8. Stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro.....	28
6.8.1. Interessamento al rischio per il personale.....	28
6.9. Lavoro notturno	29
6.9.1. Sorgenti del rischio	29

6.9.2. Interessamento al rischio per il personale.....	29
7. ADEMPIMENTI NORMATIVI	30
8. MANSIONI RITENUTE POTENZIALMENTE "SALUBRI" PER LO STATO DI GRAVIDANZA, PUERPEIO E ALLATTAMENTO	32
9. CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE.....	33
10. ALLEGATO : CIRCOLARE INFORMATIVA.....	34

1. DATI ANAGRAFICI

1.	Ragione sociale	Istituto Comprensivo "G. Galilei"
2.	Sede legale	Via Venezia, 46, 30037 SCORZE' (VE)
3.	Sedi cui si riferisce il documento	<p>Sede Principale: Scuola secondaria 1° grado "G. Galilei" – Scorzè</p> <p>Succursale: Scuola Infanzia "RODARI" – Scorzè</p> <p>Succursale: Scuola Primaria "MARCONI" – Scorzè</p> <p>Succursale: Scuola Primaria "NIEVO" – Rio San Martino, Scorzè</p>
4.	Datore di Lavoro	Preside. Dott.ssa Manuela Sartorato
5.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Emanuele Livieri
6.	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Da individuare
7.	Medico competente	Dott.ssa Annalisa Visentin

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 151/01 che rappresenta un'estensione del documento di valutazione dei rischi.

Scopo di tale documento è una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi della direttiva 92/85/CEE. La verifica dell'applicazione di tali norme non è oggetto della presente relazione.

Per la valutazione si è fatto ricorso anche a Linee Guida; in particolare ricordiamo quelle edite da:

- USL MODENA;
- USL di BOLOGNA e USL di IMOLA;
- DPL Venezia (Maternità e paternità – gli obblighi e le opportunità per il datore di lavoro; Indicazioni operative allegato 1).

Il documento è articolato in varie parti: nella prima viene descritta l'attività svolta nel **Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Scorzè** con l'elenco delle categorie professionali e una descrizione delle attività che esse prevedono, nella seconda vengono analizzate le tipologie di rischio che possono presentare le categorie professionali cui sono adibite le lavoratrici; l'ultima parte è costituita da una tabella riassuntiva dove, in base ai potenziali rischi, le categorie professionali vengono dichiarate compatibili o incompatibili per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

2.1. Coinvolgimento delle lavoratrici

Le conclusioni della valutazione di cui al presente documento saranno comunicate per via epistolare a tutte le lavoratrici attualmente in servizio. Copia della stessa comunicazione verrà consegnata all'atto dell'assunzione di nuove lavoratrici.



3. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Le attività che possono in qualche modo comportare rischi per la salute, ai sensi del D.Lgs. 151/01 sono quelle effettuate nel circolo didattico. Sono state individuate le seguenti categorie professionali (mansioni):

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
1	DOCENTE SCUOLE MATERNE	L'operatore, in possesso di specifici requisiti professionali, effettua la propria attività presso scuole materne
2	DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	L'operatore, in possesso di specifici requisiti professionali, effettua la propria attività presso scuole di diverso ordine e grado: <ul style="list-style-type: none"> ➤ SCUOLE ELEMENTARI; ➤ SCUOLE MEDIE.
3	DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	L'operatore, in possesso di specifici requisiti professionali, effettua la propria attività presso scuole di diverso ordine e grado: <ul style="list-style-type: none"> ➤ SCUOLE MATERNE; ➤ SCUOLE ELEMENTARI; ➤ SCUOLE MEDIE. <p>I ragazzi seguiti, possono essere portatori di handicap; in quest'ultima ipotesi, all'attività di educatore, si affianca quella di assistenza all'utente: sollevarlo, cambiarlo, etc.</p>
4	PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	L'operatore si occupa delle attività di pulizia delle scuole. Se l'operatore opera presso: centri infanzia e scuole materne, tra i suoi compiti può avere, in via non ordinaria, quello di coadiuvare le educatrici nell'attività di sorveglianza e assistenza dei bambini.
5	ATA AMMINISTRATIVO	Si occupa dell'attività di segreteria della scuola. L'attività è prettamente attività d'ufficio.

4. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per quanto riguarda le definizioni si veda il Dlgs 626/94.

Le interdizioni valgono per:

A - **Le lavoratrici gestanti:** PERIODO DI GRAVIDANZA

B - **Le lavoratrici in periodo di allattamento:** FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

4.1. Categorie di rischio valutate

Sono state valutate le categorie di rischio derivanti dagli agenti fisici, processi e condizioni di lavoro ai sensi dell'allegato C del Dlgs 151/01:

4.1.1. Agenti fisici:

Agenti fisici vengono considerati quegli agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti improvvisi da parte di persone terze;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno delle aree di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

4.1.2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.

4.1.3. Agenti chimici.

Agenti chimici sono quegli agenti nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni:

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;
- g) piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

4.1.4. Agenti e condizioni di lavoro di cui all'allegato B del D. Lgs 151/01

A- Agenti e condizioni di lavoro comportanti rischi per lavoratrici gestanti.

1. Agenti:

b) agenti biologici:

- toxoplasma;
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

- piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

B-Agenti e condizioni di lavoro comportanti rischi per lavoratrici in periodo di allattamento.

1. Agenti:

a) agenti chimici:

- piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

4.1.5. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell'allegato A del D. Lgs 151/01

Alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, è fatto divieto di trasportare sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote o su guida e sollevare pesi, compreso il carico e lo scarico ed ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati, durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto, sono:

- A) Quelli previsti dall'articolo 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 262, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e dal D. Lgs 4 agosto 1999, n. 345;
- B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

4.1.6. Lavoro Notturno

Ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 151-01, si ha che:

- E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Tutti i rischi effettivamente presenti saranno oggetto di prevenzione e protezione.
Fra i rischi ravvisati, è stata effettuata una valutazione finalizzata a:

- Evitare l'esposizione delle lavoratrici madri, eventualmente modificando l'organizzazione del lavoro, l'orario dello stesso, o collocando la lavoratrice madre ad altra mansione che non presenti incompatibilità con il suo stato (ma che sia idonea con il suo profilo professionale);
- **Ove non sia possibile applicare le misure di cui al comma precedente, procedere al collocamento anticipato in maternità secondo le procedure di cui al D.Lgs. 151/01.**

Per tale valutazione si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

- Verifica dell'esistenza di normativa in relazione al rischio considerato;
- Interessamento al rischio per il personale, analizzato in base alle categorie professionali in cui viene inquadrato il lavoratore.



5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le valutazioni di cui sopra hanno portato all'individuazione nei luoghi di lavoro di alcuni rischi potenziali presenti:

- di alcuni rischi significativi;
- delle principali sorgenti del rischio;
- della natura e delle conseguenze del rischio;
- delle mansioni esposte maggiormente al rischio;
- delle misure da attuare per la prevenzione e protezione contro il rischio

Per ciascuno dei rischi individuati è stata predisposta una particolare scheda di descrizione, valutazione e gestione (misure da adottare) del rischio specifico (scheda di valutazione del rischio).

Le schede di valutazione del rischio per ogni singola categoria professionale sono di seguito riportate.



6. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella seguente tabella sono indicati i principali rischi esaminati :

n°	SCHEDA DI RISCHIO
1.	Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti improvvisi, posture incongrue, lavoro su scale, microclima sfavorevole.
2.	Radiazioni non ionizzanti
3.	Rumore
4.	Movimentazione manuale dei carichi
5.	Agenti biologici
6.	Agenti chimici
7.	Utilizzo di videoterminali
8.	Stazionamento in piedi per più della metà dell'orario di lavoro
9.	Lavoro Notturno

Le categorie professionali analizzate sono quelle riportate nel Paragrafo 3.

6.1. Valutazione del rischio: Colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti improvvisi, posture incongrue, lavoro su scale, microclima sfavorevole.

6.1.1. Sorgenti del rischio

All'interno dei luoghi di lavoro le circostanze che possono determinare l'insorgere di un pericolo per le lavoratrici ad essere esposte a colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti improvvisi come scivolare, inciampare, cadere o urtare contro ostacoli od oggetti sono:

- pavimentazioni sdruciolevoli, irregolari o non uniformi;
- presenza di materiali accidentalmente dispersi o impiegati per la pulizia delle pavimentazioni che ne aumentano scivolosità ad esempio nelle cucine, mense;
- insufficiente manutenzione e pulizia delle pavimentazioni;
- insufficiente mantenimento dell'ordine in prossimità delle aree di transito e dei luoghi di lavoro;
- presenza di materiali ed oggetti di varia natura sul pavimento in posizione non corretta o non opportunamente segnalata;
- presenza di aperture nei pavimenti e nelle pareti non protette da parapetti;
- insufficiente spazio a disposizione degli operatori per poter eseguire con sufficiente libertà le operazioni richieste dalla lavorazione specifica;
- presenza di oggetti sporgenti dalle pareti e dalle scaffalature;
- cavi elettrici irregolarmente disposti sulle vie di transito e/o nelle aree di lavoro;
- livello di illuminazione inadeguato, in particolare nelle zone riservate al transito;
- scale di ogni natura (fisse a gradini, fisse a pioli, semplici portatili, ecc.);
- utilizzo di utensili manuali che comportino l'esposizione a vibrazioni meccaniche (ai sensi del D.Lgs. 187/05);
- **Posture incongrue:** è potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.
- **Microclima sfavorevole:** è potenzialmente pericoloso per la lavoratrice gestante essere adibita a mansioni che prevedano l'esposizione a microclima sfavorevole (soprattutto caldo umido) in quanto comportano un elevato affaticamento della persona.

Spesso infortuni costituiti da contusioni o altre lesioni possono essere determinati non dall'urto dell'addetta contro l'ostacolo, ma di un oggetto contro l'addetta, ad esempio in caso di caduta di oggetti dall'alto, da scaffalature.

In questi casi cause di incidenti possono essere:

- presenza di materiali impilati in modo instabile, ad esempio a causa di una eccessiva altezza della pila o della forma e delle caratteristiche di resistenza dei materiali o della pavimentazione inadeguata;
- spazi e mezzi inadeguati per il posizionamento ottimale dei materiali e delle attrezzature;
- presenza di scaffalature instabili o di forma e caratteristiche di resistenza inadeguate ai materiali che vi si immagazzinano;
- presenza di vetrate trasparenti non visibili;
- presenza di porte, portoni, sopraelevazioni di porte in vetro non antisfondamento;

Tutte le sopracitate situazioni possono causare lo scivolamento o l'inciampo di un addetta contro un ostacolo, la sua caduta o l'urto contro sporgenze, od altri ostacoli ed oggetti.

Il rischio è dovuto al fatto che l'evento possa comportare lesioni del feto e/o provocare il distacco della placenta e quindi un aborto spontaneo.

6.1.2. Interessamento al rischio per il personale

Per quanto riguarda il rischio di scivolamento urto e inciampo, tale tipologia di rischio è difficilmente collocabile in una precisa area di lavoro, bensì risulta diffusa, in modo sostanzialmente indifferenziato in tutte le superfici.

Per quanto attiene alle vibrazioni meccaniche, i lavoratori non fanno uso di utensili manuali che possano comportare l'esposizione allo specifico agente fisico.

Sinteticamente, in riferimento all'elenco delle Categorie professionali elencate al paragrafo 3, si ha:

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
1	DOCENTE SCUOLE MATERNE	Durante l'attività di sorveglianza ed educazione, la situazione di affollamento e turbolenza di soggetti non adulti, unita alla possibilità di tenere in braccio i bambini, può comportare spintoni e urti involontari che riguardano tutto il personale delle scuole. La mansione è INCOMPATIBILE con lo stato di lavoratrice gestante e allattamento.
2	DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	Durante l'attività di sorveglianza, la situazione di affollamento e turbolenza di soggetti non adulti può comportare spintoni e urti involontari che riguardano tutto il personale delle scuole. Si ritiene necessario introdurre per procedura che l'attività di sorveglianza non sia svolta da lavoratrice gestante. In questa condizione la mansione è COMPATIBILE con lo stato di lavoratrice gestante.
3	DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	Durante l'attività di sorveglianza ed educazione, la situazione di affollamento e turbolenza di soggetti non adulti, unita alla possibilità di tenere in braccio i bambini, può comportare spintoni e urti involontari che riguardano tutto il personale delle scuole. Per questa mansione il rischio è maggiormente probabile in quanto possono trovarsi ad accudire persone portatrici di handicap. La mansione è INCOMPATIBILE con lo stato di lavoratrice gestante.
4	PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	La possibilità di urti e cadute, interessa in modo particolare il personale durante l'attività di pulizia degli ambienti ed in particolare dei pavimenti. Le attività sono ritenute faticose. Previsto uso di scale I due aspetti precedenti, uniti al fatto che la mansione preveda la possibilità di effettuare la sorveglianza dei bambini, rende la mansione INCOMPATIBILE con lo stato di lavoratrice gestante.
5	ATA AMMINISTRATIVO	Rischio non rilevante presso la segreteria; mansione COMPATIBILE con la fase di gravidanza. Si ritiene incompatibile con la fase di gestazione l'attività di archiviazione pratiche (fatica fisica).

6.2. Valutazione del rischio connesso a radiazioni non ionizzanti

6.2.1. Sorgenti del rischio

Le due maggiori sorgenti naturali di campi magnetici sono il Sole e la Terra. La maggiore parte dell'energia solare incidente quotidianamente sulla superficie terrestre è costituita da onde elettromagnetiche in un ampio spettro di frequenze (infrarosso-ultravioletto) prodotte dalle reazioni di fusione nucleare dell'idrogeno.

E' altrettanto familiare la conoscenza del campo magnetico terrestre prodotto da correnti elettriche circolanti negli strati profondi.

Un incremento del livello ambientale di campo elettromagnetico è dovuto:

- linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica
- impianti per le telecomunicazioni
- uso domestico o professionale di dispositivi elettrici

La popolazione residente in prossimità di elettrodotti aerei è soggetta a campi elettromagnetici che variano a seconda della tensione della linea e dall'intensità della corrente che circola nei conduttori (il campo elettrico aumenta con l'aumento della tensione e quello magnetico con l'intensità della corrente).

Esiste oggi molta incertezza sul rischio sanitario dovuto all'esposizione cronica a campi magnetici generati da linee ed impianti elettrici, molti esperti ritengono che nel dubbio deve prevalere il principio di "evitare per prudenza".

Effetti sulla salute

Gli studi sugli effetti nocivi cronici risentono di tutte le difficoltà ed i problemi interpretativi che hanno nella analisi scientifica gli "agenti nocivi" che interessano gruppi particolari di popolazione esposta, hanno tempi di latenza prolungati, differenza per le patologie correlate molto piccole sul piano statistico rispetto a quelle della popolazione normale, tempi di esposizione non bene documentati. Per queste difficoltà le differenze che emergono dagli studi epidemiologici sono di piccola portata e con difficoltà si riesce ad attribuire ai campi elettromagnetici effetti sulla salute non causati da altri rischi.

6.2.2. Interessamento al rischio per il personale.

Tra le categorie professionali individuate, si può affermare che nessuna risulta essere esposta in misura rilevante al rischio per cause professionali. In relazione al rischio specifico, si ritengono tutte le mansioni **COMPATIBILI con la gravidanza e l'allattamento.**

6.3. Valutazione del rischio da esposizione a rumore

6.3.1. Interessamento al rischio per il personale.

Il rumore è un agente fisico pericoloso in quanto potrebbe comportare lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta (**allegato C, D.Lgs. 151/2001**).

L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.

Vige il divieto di esporre al rischio le lavoratrici gestanti (PER ESPOSIZIONI $L_{ex,8h}$ MAGGIORI DI 80 dBA), e il divieto fino a SETTE mesi dopo il parto per esposizioni $L_{ex,8h}$ maggiori di 87 db(A).

Le categorie professionali che potrebbero risentire di questa tipologia di rischio è quella delle addette alle pulizie, in quanto possono utilizzare alcuni strumenti rumorosi nella loro normale attività lavorativa (aspirapolvere, lucidatrici...).

Tuttavia il rischio per chi opera non è elevato in quanto, anche se il singolo attrezzo può essere caratterizzato da un livello di rumore superiore a 80 dB(A), l'esposizione delle lavoratrici a tale rumorosità è limitata nel tempo a poche decine di minuti/giorni.

Per il personale addetto a strutture culturali e per il personale amministrativo il rischio non è presente, poiché non viene fatto uso di attrezzature.

In relazione a questa tipologia di rischio ed alle categorie professionali considerate, **le si ritengono COMPATIBILI** con lo stato di lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento.

6.4. Valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi

6.4.1. Sorgenti del rischio

Con il termine "movimentazione manuale dei carichi" si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi per i lavoratori, tra cui quelli di lesioni dorso-lombari.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio quando:

- il carico è troppo pesante (20 kg è il peso limite in condizioni ideali per le donne, non in stato di gravidanza);
- il carico è ingombrante o difficile da afferrare;
- il carico è instabile o con contenuti soggetti a spostamenti;
- il carico deve essere maneggiato o tenuto a distanza dal tronco o con torsioni o inclinazioni del tronco;
- il carico, per struttura interna e/o consistenza, può ledere il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Lo sforzo fisico, invece, può presentare un rischio se:

- è eccessivo;
- può essere effettuato solo con torsione del tronco;
- comporta movimenti bruschi del carico;
- è da effettuarsi in posizioni instabili.

Dal punto di vista delle caratteristiche degli ambienti di lavoro, questi possono aumentare le possibilità di rischio nei seguenti casi:

- spazi liberi ristretti per svolgimento di attività;
- pavimenti ineguali con rischi di inciampo e scivolamento;
- movimentazione di carichi in posizioni scomode;
- dislivelli del pavimento e del piano di lavoro che implicano la manipolazione del carico a diversi livelli;
- instabilità del pavimento e dei punti di appoggio;
- temperatura, umidità e circolazione d'aria inadeguate allo sforzo.

L'attività di movimentazione manuale dei carichi può comportare un rischio quando implica una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi prolungati o frequenti che sollecitano la colonna vertebrale;

Istituto comprensivo "G. Galilei"-Scorzè	"Documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici madri ai sensi del D.lgs. 151/2001"	Pagina 19 di 39
---	---	-----------------

- periodi di recupero fisiologico o di riposo insufficienti;
- grandi distanze di sollevamento o di trasporto;
- ritmi di lavoro non modulati dal lavoratore.

Fattori individuali di rischio per la lavoratrice madre sono invece dovuti a:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

6.4.2. Interessamento per il personale.

Il D. Lgs 151/01, sulla tutela delle lavoratrici madri, stabilisce che le donne in gestazione non devono essere adibite al trasporto e sollevamento dei pesi. In riferimento all'elenco delle Categorie professionali elencate al paragrafo 3, si ha:

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
1	DOCENTE SCUOLE MATERNE	L'attività di insegnante non richiede la movimentazione manuale dei carichi. Per le insegnanti delle scuole fino al grado delle materne succede però sovente che i bimbi vogliano o debbano essere portati in braccio. Si ritiene quindi la mansione, per quanto riguarda l'attività di sollevamento, INCOMPATIBILE con lo stato di gestazione e allattamento.
2	DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	L'attività di insegnante non richiede la movimentazione manuale dei carichi. Si ritiene quindi la mansione COMPATIBILE con lo stato di gestazione.
3	DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	L'attività di insegnante non richiede la movimentazione manuale dei carichi. Per le insegnanti delle scuole fino al grado delle materne succede però sovente che i bimbi vogliano o debbano essere portati in braccio. Per questa mansione il rischio è maggiormente probabile in quanto possono trovarsi ad accudire persone portatrici di handicap e quindi nella necessità di sollevarli in condizioni non ottimali. La mansione è INCOMPATIBILE con lo stato di lavoratrice gestante e allattamento.
4	PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	Le lavoratrici ausiliarie movimentano durante la loro attività di pulizia carichi, seppur di modesta entità, costituiti da arredi e attrezzature di lavoro. Gli ausiliari, potendo svolgere anche attività di sostegno per gli alunni, eventualmente anche disabili, si ritiene la mansione INCOMPATIBILE con lo stato di gestazione e allattamento.
5	ATA AMMINISTRATIVO	L'attività non richiede la movimentazione manuale dei carichi, a parte sporadicamente la movimentazione di risme di carta. <u>Si provvederà in quel caso a far eseguire la movimentazione a qualche collega.</u> Si ritiene quindi COMPATIBILE l'attività, in riferimento a questa specifica tipologia di rischio, con lo stato di gestazione.

6.5. Rischio connesso all'esposizione ad agenti biologici

6.5.1. Sorgenti del rischio

Con il termine di agenti biologici si definisce qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato (ad esempio gli antibiotici), coltura cellulare che essendo parassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni.

Il Titolo VIII del Decreto Legislativo n° 626/94 si applica a tutte le attività che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici sia quelle con uso deliberato di microrganismi che quelle con rischio potenziale di esposizione.

Si determina una condizione di rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici quando questa si manifesta in modo occasionale ad esempio per infortunio, pur non essendoci un'induzione deliberata di microrganismi nel ciclo lavorativo (es. aule che non eseguono indagini di microbiologia, struttura sanitaria ambulatoriale ed ospedaliera, studi dentistici, scuole,...).

Il decreto 626/94 suddivide i microrganismi in 4 gruppi in base alle caratteristiche di:

- **Infettività:** capacità di sopravvivenza alle difese dell'ospite e di moltiplicarsi in esso;
- **Patogenicità:** capacità di dare malattia a seguito di infezione;
- **Trasmissibilità:** capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto;
- **Neutralizzabilità:** disponibilità di misure profilattiche per prevenire la malattia (es. vaccini) o di misure terapeutiche per la sua cura.

In alcuni casi vengono considerati anche le proprietà allergiche e tossinogeniche.

I microrganismi vengono quindi suddivisi in 4 classi di pericolosità crescente: scarsamente patogeni, patogeni, altamente patogeni, altamente patogeni ed infettanti.

A seconda della classificazione vi sono delle specifiche indicazioni sulle misure di contenimento (accesso alle zone di lavoro, trattamento dell'aria, procedure per trattamento rifiuti, mezzi di protezione personale, igieniche ecc.).

L'assorbimento di agenti biologici da parte dell'organismo può avvenire per:

- inalazione (via polmonare);
- assorbimento cutaneo (ad esempio per puntura di ago durante una iniezione);
- ingestione (via orale).

In base a quanto detto sopra, l'uso sistematico di DPI in dotazione (ad esempio: i guanti), può non essere sufficiente a fermare l'assorbimento dell'agente biologico.

6.5.2. Interessamento al rischio per il personale

In generale, in caso di pandemie umane (ad esempio: SARS), in presenza di protocolli efficaci, questi verranno applicati, viceversa, ai sensi del principio di cautela, per tutta la durata dell'epidemia, tutte le mansioni che prevedono un contatto con il pubblico avranno una **INCOMPATIBILITA'** con la fase di gestazione e di allattamento (fino a sette mesi dopo il parto).

In condizioni ordinarie, in riferimento all'elenco delle Categorie professionali elencate al paragrafo 3, si ha:

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
1	DOCENTE SCUOLE MATERNE	Dalle linee guida delle ASL e del DPL di Venezia, quando l'attività comporta uno stretto contatto fisico e l'accudimento personale <u>del bambino da 0 a 6 anni</u> , determina una INCOMPATIBILITA' della mansione con lo stato di gestazione e per tutto il periodo dell'allattamento.
2	DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	Dalle linee guida del DPL di Venezia si ritiene la mansione COMPATIBILE (con lo stato di gestazione ed allattamento). Si ha una INCOMPATIBILITA' con la fase di gravidanza e di allattamento soprattutto legata alla possibilità la lavoratrice possa contrarre i virus tipici delle malattie infantili come ROSOLIA, QUINTA MALATTIA (MEGALOERITEMA), PERTOSSE, e altre infezioni virali e/o batteriche <u>nei confronti delle quali ha una deficienza di immunizzazione; in generale, in caso di epidemie nella scuola, il periodo di astensione dura fino all'esaurimento della stessa.</u> Solo in caso di assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc. il dirigente valuterà il rischio biologico in relazione allo stato della docente e del periodo storico.
3	DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	Possibilità di stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico) come da linee guida DPL Venezia. La mansione è INCOMPATIBILE per lo stato di gravidanza ed allattamento

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
4	PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	<p>L'incompatibilità della mansione con la fase di gestazione ed allattamento, non deriva dall'attività di pulizie in quanto, per la propria attività, indossa correntemente guanti adatti per il rischio biologico.</p> <p>Si ritiene, in generale, COMPATIBILE la mansione con la fase di gestazione ed allattamento.</p> <p>Si avrà incompatibilità solo in caso di epidemia nella scuola, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività presso luoghi abitati da <u>bambini e ragazzi di età da 6 a 14 anni</u>, si ha una INCOMPATIBILITA' con la fase di gravidanza e di allattamento in relazione alla possibilità che la lavoratrice possa contrarre i virus tipici delle malattie infantili come ROSOLIA, QUINTA MALATTIA (MEGALOERITEMA), PERTOSSE, e altre infezioni virali e/o batteriche <u>nei confronti delle quali ha una deficienza di immunizzazione;</u> • in generale, in caso di epidemie nella scuola, il periodo di astensione dura fino all'esaurimento della stessa.
5	ATA AMMINISTRATIVO	<p>Si ritiene, in generale, COMPATIBILE la mansione con la fase di gestazione ed allattamento.</p> <p>Si avrà incompatibilità solo in caso di epidemia nella scuola, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività presso luoghi abitati da <u>bambini e ragazzi di età da 6 a 14 anni</u>, si ha una INCOMPATIBILITA' con la fase di gravidanza e di allattamento in relazione alla possibilità che la lavoratrice possa contrarre i virus tipici delle malattie infantili come ROSOLIA, QUINTA MALATTIA (MEGALOERITEMA), PERTOSSE, e altre infezioni virali e/o batteriche <u>nei confronti delle quali ha una deficienza di immunizzazione;</u> • in generale, in caso di epidemie nella scuola, il periodo di astensione dura fino all'esaurimento della stessa.

L'entità del rischio è in funzione del tipo di agente; si ritiene che sia necessaria una buona profilassi per tutte le lavoratrici che vengono a contatto con i bimbi (siano esse insegnanti che ausiliarie) al fine di non incorrere in malattie durante la gestazione o il periodo di allattamento.

6.6. Rischio connesso all'esposizione ad agenti chimici

6.6.1. Sorgenti del rischio

Le principali classi di sostanze pericolose presenti sono:

- alcool
- disinfettanti
- detergenti

Nei detergenti sono presente altre sostanze chimiche (anche nocive), tuttavia in concentrazioni tali da non estendere la stessa pericolosità delle materie prime pure al prodotto finito.

Per l'addetta al laboratorio si ha l'uso delle seguenti sostanze:

- Naftalina (sospetto cancerogeno)
- Formaldeide (cancerogeno)
- Arsenico (probabile co-carocinogeno)
- Acidi: acido fenico, acido salicilico, acido acetico
- Solventi: acetone, diluenti nitro, cloroformio e simili
- Resine: perossido di dibenzeoile
- Permetrina
- Benzotriazolo

6.6.2. Interessamento al rischio per il personale

Gli unici prodotti chimici in uso (prodotti per la detergenza) forniti vengono scelti in modo tale che non presentino frasi di rischio pericolose.

I prodotti chimici dell'operatore Scientifico, sono quelli in dotazione al museo di Storia Naturale.

Per tutte le mansioni esposte al rischio chimico, vengono forniti DPI specifici: guanti, mascherine, ecc.

In riferimento all'elenco delle Categorie professionali elencate al paragrafo 3, si ha:

CATEGORIA PROFESSIONALE	VALUTAZIONE
4) PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	Nel caso ci sia impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico) si ritiene la mansione INCOMPATIBILE con fase di gestazione ed allattamento.
Tutte le altre mansioni	Si ritengono le mansioni COMPATIBILI con lo stato di gestazione. Ed allattamento.

6.7. Valutazione del rischio legato all'uso di attrezzature munite di videoterminali

6.7.1. Sorgenti del rischio

I lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali (VDT) sono soggetti ai seguenti rischi per la salute e la sicurezza:

- presenza di VDT non a norma;
- presenza di postazioni di lavoro VDT non a norma;
- presenza di cavi di alimentazione e di cavi di collegamento dei personal computer sparsi sul pavimento.

Le postazioni VDT ed i VDT stessi non a norma generano le seguenti tipologie di rischio:

1) Fatica visiva

La sindrome da affaticamento visivo (astenopia) si può manifestare con lacrimazione, bruciore, senso di corpo estraneo nell'occhio, fastidio alla luce, stanchezza alla lettura.

Le cause principali di questi disturbi possono essere ricercate nell'illuminazione sfavorevole del posto di lavoro (eccessiva o scarsa illuminazione, presenza di riflessi), nell'uso di schermi non idonei sotto il profilo ergoanamologico (per la luminosità, il contrasto, le dimensioni e la definizione dei caratteri dello schermo, lo sfarfallamento, ecc.), nei difetti di vista non corretti o corretti male, o in altre condizioni ambientali (fumo di sigaretta, impianto di condizionamento poco efficiente, aria troppo secca, affollamento di fotocopiatrici in locali non aerati).

2) Disturbi muscolo scheletrici

Si manifestano con rigidità, indolenzimento, dolore al collo, alla schiena, alle spalle ed alle mani.

Le cause principali sono da ricercarsi nella inadeguata disposizione degli arredi e del VDT, nell'uso prolungato del mouse o nell'uso di sedie non ergonomiche.

3) Stress

La reazione psicologica ad un dato compito lavorativo dipende anche dalla personalità del soggetto: lo stesso tipo di mansione può risultare soddisfacente o noioso per persone diverse.

I principali fattori all'origine dello stress possono essere ricercati in:

- rapporto con la "macchina" (troppo difficile da usare per le conoscenze dell'addetto, malfunzionamenti con perdita di dati, ecc.);
- contenuto della mansione (ripetitivo, arido oppure troppo complesso);
- carico di lavoro;
- rapporti con i colleghi di lavoro;
- fattori ambientali.

La presenza di cavi di alimentazione riposti in maniera non ordinata genera invece le seguenti tipologie di rischio:

- inciampo, per chi dovesse transitare nelle vicinanze, con conseguente rischio di lesioni personali o di danneggiamento di cose;
- contatto del mezzo detergente utilizzato per la pulizia dei pavimenti (acqua mista a tensioattivi di vario genere) con elementi in tensione, con conseguente rischio di folgorazione del personale addetto alle pulizie.

Per la valutazione dei rischi connessi all'uso di attrezzature munite di videotermini sono stati applicati i seguenti criteri:

Esistenza di norme specifiche che regolano il comportamento in relazione al rischio.

In relazione al comportamento da tenere in merito al rischio derivante dall'uso di attrezzature munite di videotermini, si fa riferimento a quanto riportato nel Titolo VI del D.lgs. 626/94 e nell'Allegato VII dello stesso decreto, con le successive modifiche apportate dalla Circolare N.16/2001. Risultano soggetti alla normativa specifica in vigore i lavoratori che operano al VDT "in modo sistematico ed abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause di cui all'art.54" (art. 51, D.lgs. 626/94).

6.7.2. Interessamento al rischio per il personale

Si deve intendere esposto al rischio legato all'uso di attrezzature munite di videotermini tutto il personale che, durante l'attività lavorativa, opera al videoterminale per più di venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 D.Lgs. 626/94.

All'interno del circolo didattico, le sole impiegate amministrative possono essere considerate videoterministe. La tipologia del rischio e le modalità di operare, sono tali da far ritenere COMPATIBILE tale rischio con la fase di gestazione e/o allattamento.

Il DPL di Venezia indica **UN MESE ANTICIPATO per l'impiegata che utilizza il VDT.**

Si prescrive di osservare delle pause dalla propria attività lavorativa, in modo tale che vi possa essere alternanza fra la posizione statica seduta e quella eretta. Le pause fisiologiche di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale, prescritte dal D.Lgs 626/94, sono ritenute sufficienti purché rispettate.

6.8. Stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro

Lo stesso D.Lgs. 151/2001 (allegato A, punto G) stabilisce che: le categorie professionali che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, sono da ritenersi **incompatibili** nel periodo della gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

6.8.1. Interessamento al rischio per il personale

Sono **incompatibili** con lo stato di gravidanza tutte le categorie professionali esposte a questa tipologia di rischio, e che non possano usufruire di arredi quali sedie e/o sgabelli, evitando così, in relazione alle necessità della mansione svolta, lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro.

In riferimento all'elenco delle Categorie professionali elencate al paragrafo 3, si ha:

N°	CATEGORIA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
1	DOCENTE SCUOLE MATERNE	L'attività prevede di assumere posizioni erette prolungate, nel complessivo anche superiori a metà dell'orario di lavoro. Si ritiene quindi la mansione INCOMPATIBILE con lo stato di gestazione.
2	DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	Si ritiene quindi la mansione COMPATIBILE .
3	DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	Si ritiene quindi la mansione COMPATIBILE .
4	PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	Si ritiene quindi la mansione COMPATIBILE .
5	ATA AMMINISTRATIVO	L'attività non prevede lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro. Pertanto si ritiene COMPATIBILE la mansione con lo stato di gestazione. Solo nel caso di front office in cui è mantenuta la stazione eretta si prevede incompatibilità della mansione con stato di gravidanza

6.9. Lavoro notturno

6.9.1. Sorgenti del rischio

Ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 151-01, si ha che:

- E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - c) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - d) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6.9.2. Interessamento al rischio per il personale

Non esistono mansioni che prevedano l'esposizione al presente rischio.

7. ADEMPIMENTI NORMATIVI

Le misure di carattere organizzativo previste dalla legislazione in materia sono :

1. Evitare l'esposizione al rischio, eventualmente modificando le condizioni o l'orario di lavoro
2. Se la misura di cui al punto precedente non è possibile, si applica quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs 151/01 "3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. 4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 13](#) della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

(D. Lgs 151/01) L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 7.

Qualora non si possibile ridurre l'esposizione ai rischi presenti agendo su forme di tipo organizzativo e sull'orario di lavoro, la misura da adottare è quella di collocare anticipatamente a riposo le lavoratrici gestanti che abbiano un'attività professionale risultata incompatibile con il loro stato.

In merito a quanto citato in precedenza bisogna ricordare come , l'assegnazione delle lavoratrici nelle rispettive mansioni avvenga in base alle capacità professionali dell'addetta.

Pertanto, risulta arduo adibire mansioni "salubri" (ovvero, prive di incompatibilità) un'addetta quando vi è la mancanza dei requisiti professionali necessari allo svolgimento di quella mansione.

Sinteticamente, il datore di lavoro procederà come segue:

Istituto comprensivo "G. Galilei"-Scorzè	"Documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici madri ai sensi del D.lgs. 151/2001"	Pagina 30 di 39
---	---	-----------------

1. **Individuazione di posti vacanti nelle mansioni prive di incompatibilità;**
2. **Se sono presenti posti vacanti** si adibirà l'addetta a quella mansione fino al periodo di astensione obbligatoria, sempre che l'addetta sia in possesso dei requisiti professionali necessari.
3. **Se non sono presenti posti vacanti**, si procederà con la richiesta agli enti di competenza per accedere al beneficio dell'astensione anticipata o del ritorno posticipato fino ai sette mesi dopo il parto.



8. MANSIONI RITENUTE POTENZIALMENTE "SALUBRI" PER LO STATO DI GRAVIDANZA, PUERPEIO E ALLATTAMENTO

Richiamando quanto indicato alla fine del paragrafo precedente (paragrafo 7) in merito alle competenze professionali delle lavoratrici, ed ammesso che la postazione di lavoro non sia angusta e che crei rischi di urti colpi e posizioni incongrue, sono ritenute salubri in relazione alla fase di gravidanza e la fase di allattamento le seguenti mansioni:

- Personale **ATA AMMINISTRATIVO**

9. CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE

A seguito delle valutazioni effettuate nei paragrafi precedenti, si può concludere che alcune mansioni risultano essere **incompatibili** per quanto riguarda:

- **A** : Le lavoratrici gestanti: PERIODO DI GRAVIDANZA
- **B** : Le lavoratrici in periodo di allattamento: FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

In seguito è indicata per esteso, la tabella delle incompatibilità in relazione alle categorie professionali individuate:

CATEGORIA PROFESSIONALE	MATRICE DEI RISCHI								INCOMPATIBILITA'
	COLPI, VIBRAZIONI MECCANICHE, MOVIMENTI IMPROVVISI, POSTURE INCONGRUE, LAVORO SU SCALE	RADIAZIONI NON IONIZZANTI	RUMORE	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	AGENTI BIOLOGICI	AGENTI CHIMICI	VIDEOTERMINALI	STAZIONAMENTO IN PIEDI PER PIU' DI META' DELL'ORARIO DI LAVORO	
DOCENTE SCUOLE MATERNE	X			X	X		X		A - B
DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE					X ⁽¹⁾				
DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	X			X	X				A - B
PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	X			X		X ⁽²⁾			A - B
ATA AMMINISTRATIVO				X ⁽⁴⁾			X ⁽³⁾		

(1) Solo in caso di assenza di immunizzazione per virus rosolia, periodi di epidemia, ecc.

(2) Solo in caso di presenza di agenti chimici pericolosi

(3) DPL Venezia prevede *un mese anticipato*

(4) Solo in caso di archiviazione pratiche (fatica fisica)

10. ALLEGATO : CIRCOLARE INFORMATIVA

CIRCOLARE INFORMATIVA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI MADRI SECONDO IL D.Lgs. 151/01

Con la presente si informano le lavoratrici su quanto segue:

Il decreto legislativo n. **151** del **26/03/2001** disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici connesse alla maternità: condizione di gravidanza, fase di puerperio ed allattamento (fino al settimo mese di età del bambino).

Tale decreto, all'art. 7 riporta quali sono i lavori vietati alla lavoratrice in stato di gravidanza o in fase di allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto). Specificatamente:

"1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, di cui si riportano alcune voci:

A) Quelli indicati nella tabella allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](#), per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

B) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

C) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

D) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

E) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco sotto riportato:

A. Lavoratrici gestanti .

1. Agenti: ...

a) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

b) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. ...

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. ...

• b) agenti biologici: come, ad esempio, i virus tipici delle malattie infantili come ROSOLIA, QUINTA MALATTIA (MEGALOERITEMA), PERTOSSE, e altre infezioni virali e/o batteriche. **nei confronti delle quali ha una deficienza di**

immunizzazione; in generale, in caso di epidemie nella scuola, il periodo di astensione dura fino all'esaurimento della stessa. (si invitano pertanto le lavoratrici a comunicare situazioni di questo tipo). Per le mansioni che non prevedono il contatto diretto con i bambini (ad esempio personale di segreteria), in caso di deficienza di immunizzazione e epidemie nella scuola, il periodo di astensione dura fino all'esaurimento della stessa.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto, qualora vi sia la possibilità di trasferirla ad altre mansioni.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale ...

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro ..."

Alla luce di quanto sopra, si informa che è stata effettuata la valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza e in fase di allattamento secondo il decreto legislativo 151/01, e si è concluso che alcune mansioni risultano essere incompatibili per quanto riguarda:

- **A** : Le lavoratrici gestanti: PERIODO DI GRAVIDANZA
- **B** : Le lavoratrici in periodo di allattamento: FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

In seguito è indicata per esteso, la tabella delle incompatibilità:

CATEGORIA PROFESSIONALE	MATRICE DEI RISCHI								INCOMPATIBILITA'	
	COLPI, VIBRAZIONI MECCANICHE, MOVIMENTI IMPROVVISI, POSTURE INCONGRUE, LAVORO SU SCALE	RADIAZIONI NON IONIZZANTI	RUMORE	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	AGENTI BIOLOGICI	AGENTI CHIMICI	VIDEOTERMINALI	STAZIONAMENTO IN PIEDI PER PIU' DI META' DELL'ORARIO DI LAVORO		LAVORO NOTTURNO
DOCENTE SCUOLE MATERNE	X			X	X			X		A - B
DOCENTE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE					X ⁽¹⁾					
DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE	X			X	X					A - B
PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI	X			X		X ⁽²⁾				A - B
ATA AMMINISTRATIVO				X ⁽⁴⁾			X ⁽³⁾			

- (1) Solo in caso di assenza di immunizzazione per virus rosolia, periodi di epidemia, ecc.
 (2) Solo in caso di presenza di agenti chimici pericolosi
 (3) DPL Venezia prevede *un mese anticipato*
 (4) Solo in caso di archiviazione pratiche (fatica fisica)

Al fine di usufruire delle tutele previste dalla normativa, si invitano le lavoratrici ad informare quanto prima il datore di lavoro del proprio stato mediante certificato medico rilasciato da un medico ginecologo.

Si rende noto che il protocollo deve essere obbligatoriamente seguito: bisogna astenersi dalle attività ritenute incompatibili con lo stato di gravidanza ed in fase di allattamento (ad esempio la movimentazione dei pesi, posizioni sedute prolungate, stazionamento eretto per più della metà dell'orario di lavoro, esposizione ad agenti biologici e/o chimici pericolosi). **Si raccomanda altresì, di comunicare eventuali deficienze immunitarie che possano comportare rischio da esposizione agenti biologici (malattie infettive tipiche dell'infanzia).**

La presente informativa viene notificata a tutte le lavoratrici in servizio presso il circolo didattico.

Sarà cura del datore di lavoro. notificare la presente al personale femminile assunto, compreso quello con contratto a tempo determinato, anche in sostituzione di altro personale assente, chiedendo copia sottoscritta da conservare nel fascicolo personale.

IL DATORE DI LAVORO

Prescrizioni per proseguire l'attività fino ai mesi di astensione obbligatoria

NOME E COGNOME _____

MANSIONE _____

La sopraindicata potrà proseguire la sua attività rispettando i seguenti divieti:

- Divieto di effettuare attività di sorveglianza durante l'intervallo scolastico nel periodo di gestazione
- Divieto di sollevare carichi (compresi bambini) nel periodo di gestazione
- Divieto di permanere nella posizione eretta per più di metà dell'orario di lavoro nel periodo di gestazione.
- Divieto di uso di prodotti chimici durante lo stato di gravidanza ed allattamento
- Segnalare qualsiasi deficienza immunologica eventuali deficienze immunitarie che possano comportare rischio da esposizione agenti biologici (malattie infettive tipiche dell'infanzia)

Qualora non si possibile ridurre l'esposizione ai rischi presenti agendo su forme di tipo organizzativo e sull'orario di lavoro, la misura da adottare è quella di collocare anticipatamente a riposo le lavoratrici gestanti che abbiano un'attività professionale risultata incompatibile con il loro stato.

IL DATORE DI LAVORO

Ricevuta di avvenuta consegna norme antinfortunistiche lavoratrici madi

La sottoscritta _____ in servizio
presso ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI" in qualità di _____
_____ con contratto a
tempo determinato/indeterminato

DICHIARA

Di aver ricevuto copia della circolare informativa relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici madi secondo il D.Lgs. 151/2001 att. 7 e 37, D.Lgs. 81/08, nonché quanto stabilito in modo specifico nella pianificazione della sicurezza.

La sottoscritta si impegna:

- ad un'attenta lettura di tali norme
- a richiedere chiarimenti in caso di necessità
- a ritenere tali disposizioni come inderogabili
- ad impegnarsi perché anche gli altri le considerino tali

(data)

(firma)